

Codice A1814B

D.D. 18 maggio 2023, n. 1413

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1450 - Rio Morra - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali in sinistra idrografica del rio Morra a protezione della strada comunale in regione Giovisio in Comune di Bistagno (AL). Richiedente: Comune di Bistagno (AL).



ATTO DD 1413/A1814B/2023

DEL 18/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1450 – Rio Morra - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali in sinistra idrografica del rio Morra a protezione della strada comunale in regione Giovisio in Comune di Bistagno (AL). Richiedente: Comune di Bistagno (AL)

Il Comune di Bistagno, con sede in via Saracco n. 31 – 15012 Bistagno (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 1743 del 20.04.2023 (acquisita agli atti di questo Settore il 21.04.2023 con prot. n. 17718) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali in sinistra idrografica del rio Morra a protezione della strada comunale in regione Giovisio, intervento ricompreso nel progetto "*Messa in sicurezza, ripristino e manutenzione s.c. Giovisio e rio adiacente*", codice intervento AL_A18_622_19_526, CUP F88H22000010001, finanziato con un contributo pari a 100.000 euro dalla Regione Piemonte con il programma adottato con Determinazione Dirigenziale n. 976/A1802B/2022 del 13.04.2022: *Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Approvazione VI stralcio – integrazione del piano degli interventi (Allegato 1) e disposizioni amministrativo-contabili.*

Poiché gli interventi in oggetto interferiscono con il corso d'acqua pubblico denominato rio Morra, iscritto come rio Marrà al n. 143 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Bistagno, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati marzo 2023, redatti dallo Studio GTN Engineering S.c.a.r.l. di Tortona (AL), sottoscritti digitalmente dal geom. Piero CALVI, e dal Geol. Gianni BERNARDO per la parte geologica, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Bistagno ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con D.G.C. n. 26 del 19.04.2023, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21.04.2023 al 06.05.2023.

Con nota prot. n. 18236 del 27.04.2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto prevede la realizzazione di:

1. scogliera in massi in sponda sinistra a protezione della strada comunale, per una lunghezza complessiva di 61 metri (45 metri dal muro in c.a. esistente fino ad oltre l'erosione 1 e altri 16 metri in prossimità dell'erosione 2) e con altezza compresa tra 3,50 e 4,00 metri, il tutto senza riduzione della sezione di deflusso;
2. messa in sicurezza del tratto di sponda erosa nel punto 3 (con riporto di terreno proveniente dagli scavi e rinforzo al piede mediante palizzata di lunghezza pari a circa 12 metri), anche qui senza restrizione della sezione di deflusso;
3. ripristino e sistemazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche;
4. inerbimento della scarpata sinistra in terra, non interessata dalla scogliera, e della banchina lato rio (limitatamente al tratto tra il muro in c.a. esistente e l'erosione 3 compresa).

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento:

1. le scogliere dovranno essere addossate alla sponda esistente e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
2. l'estremità di valle della scogliera prevista in corrispondenza dell'erosione 1 dovrà essere raccordata con il muro spondale in c.a. esistente in modo tale che la parte inferiore dell'elevazione fuori alveo della scogliera sia allineata al muro stesso e non vada a restringere la sezione di deflusso;
3. le estremità delle scogliere dovranno essere risvoltate ed idoneamente immorsate nell'esistente sponda naturale, mentre il loro paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
5. le difese spondali dovranno essere ricalzate con materiale litoide d'alveo per allontanare la vena fluida di morbida e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
6. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;

7. la palizzata prevista in corrispondenza dell'erosione 3 dovrà essere allineata al piede della sponda naturale esistente nelle sezioni di monte ed impostata ad una profondità compatibile con gli effetti di scalzamento prevedibili.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bistagno, con sede in via Saracco n. 31 – 15012 Bistagno (AL), ad eseguire le difese spondali in sinistra idrografica del rio Morra a protezione della strada comunale in regione Giovisio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere e gli interventi di ripristino devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del rio Morra. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;

3. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
8. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
9. il Comune di Bistagno dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC, all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto

le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti realizzati, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

12. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto Ivaldi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli